DISPENSE E PRIVILEGI: PROSPETTIVE INTERCULTURALI DEL DIRITTO MATRIMONIALE CANONICO

DISPENSES AND PRIVILEGES: INTERCULTURAL PERSPECTIVES IN CANONICAL MATRIMONIAL LAW

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 17 bis, diciembre 2022, ISSN: 2386-4567, pp 2152-2181



ARTÍCULO RECIBIDO: 13 de octubre de 2022 ARTÍCULO APROBADO: 5 de diciembre de 2022

RESUMEN: Il contributo intende esaminare l'azione pastorale e legislativa della Chiesa cattolica per rispondere alle esigenze derivanti dalla trasformazione interculturale della società. Il diritto di famiglia, e in particolare il matrimonio, è uno dei settori più permeabili ai codici culturali e religiosi delle persone. Ciò può favorire una rilettura in chiave interculturale di istituti giuridici che trovano applicazione anche per il diritto matrimoniale canonico (dispense e privilegi) e che potrebbero apparire poco rispondenti ai biosgni dei fedeli cattolici. Le dinamiche interculturali permettono di contestualizzare ex novo istituti canonistici che affondano nei secoli le loro radici ma che la mobilità odierna riporta alla luce con l'obiettivo di offrire possibili forme di tutela a quanti sono costretti ad abbandonare la propria dimensione identitaria in cerca di una nuova dignità.

PALABRAS CLAVE: Migrazioni; matrimonio canonico; dispense; privilegi.

ABSTRACT: The paper deals with pastoral and legislative action of Catholic Church to respond to the needs deriving from the intercultural transformation of society. Family law, and in particular marriage, is one of the areas most permeable to people's cultural and religious codes. This can favor an intercultural re-reading of juridical institutes that also apply to canonical matrimonial law (dispensations and privileges), which may appear to have little response to the needs of the Catholic faithful. The intercultural dynamics make it possible to contextualize from scratch canonical institutes that have their roots over the centuries but that today's mobility brings to light with the aim of offering possible forms of protection to those who are forced to abandon their identity dimension in search of a new dignity.

KEY WORDS: Migrations; canonical marriage; dispensations; privileges.

SUMARIO.- I. MIGRAZIONI E CHIESA CATTOLICA TRA PASTORALE E DIRITTO: LA FINALITÀ PROMOZIONALE DELLA PERSONA UMANA.- II. SOCIETÀ INTERCULTURALE, MATRIMONIO CANONICO E RELAXATIO LEGIS.- III. PRIVILEGIO PAOLINO, PRIVILEGIO PETRINO E "NUOVE" FORME DI TUTELA.- IV. LA SALUS ANIMARUM TRA ORDINAMENTO CANONICO E CULTURE.

I. MIGRAZIONI E CHIESA CATTOLICA TRA PASTORALE E DIRITTO: LA FINALITÀ PROMOZIONALE DELLA PERSONA UMANA.

«Ero straniero e mi avete accolto» (Mt 25,43) è il riferimento scritturistico su cui si fonda l'azione pastorale e normativa della Chiesa cattolica in materia di migrazioni¹. Il relativo approccio, improntato alla salvezza delle anime dei fedeli, si struttura sui paradigmi della centralità e dignità dell'uomo², assolvendo ad una funzione promozionale della persona umana³.

Secoli di storia rilevano la prospettiva di inclusione adottata dagli interventi del Magistero a tutela dei migranti⁴. A partire da una protezione meramente linguistica o di provenienza geografica affermata dal Concilio Lateranense IV (1215)⁵ e passando per l'intervento di Innocenzo X (1645)⁶, che istituì una giurisdizione speciale per i cappellani militari, concessionari di particolari facoltà in tempo di guerra per amministrare i sacramenti e risolvere problemi di natura canonica che diocesi e parrocchie non erano in grado di fronteggiare⁷, gli strumenti predisposti dalla Chiesa cattolica sono stati da sempre protesi alla tutela della salus animarum dei fedeli. Le riflessioni hanno avuto ad oggetto, in modo costante⁸, soprattutto i disagi affrontati da chi decide o è costretto a lasciare la propria terra d'origine. In tal senso, con la Lettera enciclica Quam aerumnosa del 1888, che sollecitava i

Bentoglio, G.: "«Ero straniero e mi avete accolto ...»: il linguaggio del Magistero", Studi Emigrazione, 2015, num. 197°, pp. 61-73.

² DE PAOLIS, V.: "La Chiesa e le migrazioni nei secoli XIX e XX", lus Canonicum, 2003, num. 1°, pp. 14-16.

³ FORTI, O.: "Immigrazione e Chiesa", Rivista di Scienze dell'Educazione, 2017, num. 1°, pp. 85-87.

⁴ SANFILIPPO, M.: L'emigrazione nei documenti pontifici, Tau Editrice, Todi, 2018, p. 6, evidenzia che Pio IX è stato l'iniziatore dell'interesse della Santa Sede verso i fedeli migranti.

⁵ GARCÍA Y GARCÍA, A.: Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum commentariis glossatorum, LEV, Città del Vaticano, 1981, pp. 57-58, ricorda che il Concilio Lateranense IV istituì l'erezione di parrocchie personali non territoriali per la cura pastorale dei migranti di una determinata lingua o nazione.

⁶ INNOCENZO X: "Breve Cum sicut maiestatis tuae", 26 settembre 1645, in Colección de breves y rescriptos pontificios de la jurisdicción castrense de Espana, Calpe, Madrid, 1925.

⁷ Díaz Moreno, J.M.: La regulación jurídica de la cura de almas en los canonistas hispánicos de los siglos XVI-XVII, Biblioteca Teológica Granadina, Granada, 1972, pp. 68-70.

⁸ DE PAOLIS, V.: "La cura pastorale dei migranti nella Chiesa. Una rassegna dei principali documenti", Quaderni di diritto ecclesiale, 2008, num. 1°, p. 11 ss.

Federico Gravino

Borsista di Ricerca. Università degli Studi di Firenze. federico.gravino@unifi.it

Vescovi americani sul tema delle migrazioni italiane verso quel continente⁹, Leone XIII dichiarava la propria consapevolezza circa i drammi causati dagli spostamenti e invitava tutti i fedeli a collaborare per il giovamento della salute delle anime dei migranti anche attraverso l'opera dei nunzi apostolici come intermediari presso gli Stati¹⁰.

La pubblicazione di un primo corpus normativo, a seguito dell'entrata in vigore del Codex Iuris Canonici pio-benedettino, si tradusse nella promulgazione del Decreto Magni semper del 1918 ad opera della Congregazione Concistoriale¹¹, la quale stabiliva norme e procedure di autorizzazione del clero per l'assistenza ai migranti. Una pastorale specifica fu introdotta con la Costituzione apostolica Exsul Familia del 1952¹², con cui Pio XII istituì il Consiglio Supremo per l'Emigrazione e l'Ufficio del Delegato alle opere di emigrazione¹³, uniformando la stratificazione dei precedenti interventi legislativi in materia¹⁴.

La rivoluzione del Concilio Vaticano II ha modellato la prospettiva ecclesiale anche rispetto al fenomeno delle migrazioni¹⁵. Consapevoli che il patrimonio culturale dei migranti è un fattore identitario fortemente osteggiato dalle condizioni cui sono esposti, i Padri Conciliari hanno ritenuto che la relativa pastorale

⁹ LEONE XIII: "Lettera enciclica Quam aerumnosa", 10 dicembre 1888, ASS, 1888, num. 21°, p. 258 ss.

¹⁰ Il documento fu così persuasivo da mobilitare molti sacerdoti dall'Europa verso l'America e le Filippine. Pertanto, la Sacra Congregazione del Concistoro promulgò il decreto Ethnografica studia del 25 marzo 1914, con cui disciplinò l'emigrazione dei sacerdoti che desideravano prestare un servizio spirituale in lingua madre ai fedeli emigrati: per la liceità della migrazione venivano richieste le litterae discessoriales del proprio Ordinario e la concessione di un ufficio ecclesiastico dell'Ordinario del luogo.

II SACRA CONGREGAZIONE DEL CONCISTORO: "Decreto Magni semper. De sacerdotibus in certas quasdam regiones demigrantibus", 30 dicembre 1918, AAS, 1919, num. 11°, p. 39 ss.

¹² Pio XII: "Costituzione apostolica Exsul Familia", 01 agosto 1952, AAS, 1952, num. 44°, pp. 649-710. Per un commento della Costituzione, Tellechea, J.I.: "La cura pastoral de los emigrantes. Comentario a la Constitución Apostólica 'Exsul Familia' de I de agosto de 1952", Revista Española de Derecho Canónico, 1953, num. 8°, pp. 539-578; Governatori, L.: "Commentarium in Const. Apost. 'Exsul Familia'", Apollinaris, 1953, num. 1°, pp. 155-174; Ferretto, G.: "Sua Santità Pio XII provvido padre degli esuli e sapiente ordinatore dell'assistenza spirituale agli emigranti", Apollinaris, 1954, num. 1°, pp. 323-355; Tessarolo, G., Swanstrom, E.E.: The Church's Magna Charta for Migrants: Exsul Familia, LLC, Staten Island, 1962; Caretta, A.: I Missionari degli emigranti nella Costituzione Apostolica «Exsul familia», Giunta cattolica italiana per l'emigrazione, Roma, 1957, parlano della Costituzione come Magna Charta dei diritti dei migranti.

¹³ Sabbarese, L., "Migrazioni e diritto ecclesiale. Aspetti strutturali e risvolti pastorali", lus Missionale, 2011, num. V, pp. 229-230.

¹⁴ DE PAOLIS, V.: "Aspetti canonici del magistero della S. Sede sulla mobilità umana", in La Chiesa e mobilità umana. Documenti della Santa Sede dal 1883 al 1993 (a cura di G. Tassello, L. Favero), Centro Studi Emigrazione, Roma, 1985, p. XXXI ss., ricorda che il documento in esame fu successivo alla costituzione della Commissione Internazionale Cattolica per le migrazioni, una rete tra le Conferenze Episcopali di tutto il mondo per uniformare il servizio pastorale da rendere a migranti e rifugiati.

¹⁵ RECCHI, S.: "Il Codice e l'inculturazione", in AA.Vv. Fondazione del diritto. Tipologia e interpretazione della norma canonica (a cura del GRUPPO DOCENTI ITALIANI DI DIRITTO CANONICO), Glossa, Milano, 2001, p. 235 ss., sostiene che l'attenzione della Chiesa per le culture umane ha rappresentato al Vaticano II uno dei segni più significativi di apertura al mondo. È stato da più parti sottolineato come l'immagine stessa della Chiesa quale popolo di Dio in marcia nella storia e che si costruisce nel tempo abbia contribuito a dare al Concilio una grande portata pastorale. La visione ecclesiologica espressa dal Vaticano II è maturata attraverso una percezione culturale del mondo contemporaneo e dei suoi problemi, resa possibile anche grazie alla presenza di un episcopato mondiale, proveniente dai diversi continenti. Il problema dell'incontro del messaggio evangelico con le culture umane e dell'inculturazione della fede è un problema prioritario della Chiesa del nostro tempo.

dovesse tendere alla cura dei bisogni spirituali di questi attraverso l'istituzione di organi speciali all'interno della realtà ecclesiale¹⁶. Questa finalità ha orientato i Pontefici formati agli insegnamenti dell'assise ecumenica¹⁷. In particolare, con il decreto Christus Dominus del 1965¹⁸ e l'istruzione Nemo est del 1969¹⁹, Paolo VI invitava tutti i Vescovi ad avere «un particolare interessamento per quei fedeli che, a motivo della loro condizione di vita, non possono godere a sufficienza della comune ordinaria cura pastorale dei parroci o ne sono privi del tutto; come sono moltissimi gli emigrati, gli esuli, i profughi, i marittimi, gli addetti a trasporti aerei, i nomadi e altre simili categorie di uomini» (n. 18). La consapevolezza dell'incremento delle migrazioni spingeva il Pontefice ad affermare che «a questa mobilità del mondo contemporaneo, deve corrispondere la mobilità pastorale della Chiesa»²⁰. Si passava dunque da un approccio emergenziale nei confronti del migrante ad una pastorale di valorizzazione dei diritti inalienabili della persona umana, del patrimonio culturale e religioso originario, nonché del concetto di bene comune e di giustizia. In tal senso la Sacra Congregazione per i Vescovi analizzava i fenomeni migratori in una nuova prospettiva, sul presupposto che essi sono «un fenomeno complesso di diritti e doveri, primo tra i quali il diritto di emigrare come diritto della persona umana, cui corrisponde il dovere di contribuire lealmente allo sviluppo del paese di insediamento»²¹. L'aspetto promozionale veniva altresì sostenuto dalla Pontificia Commissione per la Pastorale delle Migrazioni e del Turismo²² che, con la Lettera circolare alle Conferenze Episcopali Chiesa e mobilità umana del 1978, evidenziava la necessità di una collaborazione tra Chiese e comunità in vista di una pastorale senza frontiere, riconoscendo e valorizzando lo specifico ruolo dei laici, dei religiosi e delle religiose²³.

La declinazione giuridica degli insegnamenti conciliari è rappresentata dalla pubblicazione del vigente Codice di Diritto Canonico. Esso si rivela strumento attento ai bisogni specifici dei fedeli migranti. Giovanni Paolo II ha rilevato che «... è indispensabile che questi siano assistiti nella loro esperienza esistenziale, nelle maniere e nello stile della loro cultura fondamentale, nel pluralismo della loro

¹⁶ Tomasi, S.M.: Migration in the Light of Vatican II, Center for Migration Studies, Staten Island, 1967, pp. 65-68.

¹⁷ PAOLO VI: "Lettera apostolica Pastoralis migratorum cura", 15 agosto 1969, AAS 1969, num. 61°, pp. 601-603.

¹⁸ CONCILIO VATICANO II: "Decreto sull'ufficio pastorale dei Vescovi nella Chiesa Christus Dominus", 28 ottobre 1965, AAS, 1966, num. 58°, p. 682 ss.

¹⁹ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI: "Istruzione Nemo est, la cura pastorale dei migranti", 22 agosto 1969, Enchiridion della Chiesa per le migrazioni. Documenti magisteriali ed ecumenici sulla pastorale della mobilità umana 1887-2000 (a cura di L.G. Tassello, L. Deponti, M. Guidotti), EDB, Bologna, 2001, pp. 450-555.

²⁰ PAOLO VI: "Discorso ai partecipanti al convegno europeo sulla Pastorale per i migranti", 17 ottobre 1973, AAS, 1973, num. 65°, p. 591 ss.

²¹ SACRA CONGREGAZIONE PER I VESCOVI: "Istruzione De pastoralis migratorum cura (Nemo est)", 15 agosto 1969, AAS, 1969, num. 61°, p. 614 ss.

PAOLO VI: "Motu proprio Apostolicae caritatis", 19 marzo 1970, Enchiridion della Chiesa per le migrazioni. Documenti magisteriali ed ecumenici sulla pastorale della mobilità umana 1887-2000 (a cura di L.G. TASSELLO, L. DEPONTI, M. GUIDOTTI), EDB, Bologna, 2001, pp. 556-564.

²³ PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA PASTORALE DELLE MIGRAZIONI E DEL TURISMO: "Lettera Chiesa e mobilità umana", 26 maggio 1978, AAS, 1978, num. 70°, pp. 357-358.

identità. I fedeli immigrati, nel libero esercizio del loro diritto e dovere di essere nelle Chiese particolari pienamente in comunione ecclesiale e di sentirsi cristiani e fratelli verso tutti, debbono restare completamente se stessi in quanto concerne la lingua, la cultura, la liturgia, la spiritualità, le tradizioni particolari, per raggiungere quella integrazione ecclesiale, che arricchisce la Chiesa di Dio e che è frutto del realismo dinamico dell'Incarnazione del Figlio di Dio»²⁴. In tale prospettiva, il Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, subentrato alla Pontificia Commissione per la Pastorale delle Migrazioni e del Turismo²⁵, ha promulgato nel 2004 l'Istruzione Erga migrantes caritas Christi in «risposta ai nuovi bisogni pastorali dei migranti, per condurli, a loro volta, a trasformare l'esperienza migratoria in occasione non solo di crescita nella vita cristiana ma anche di nuova evangelizzazione e di missione», ritenendo che «le trasformazioni della società in senso multiculturale possono rivelarsi segno di viva presenza di Dio nella storia e nella comunità degli uomini, poiché offre un'opportunità per realizzare il piano di Dio di una comunione universale»²⁶.

Il magistero di Benedetto XVI ha ampliato la prospettiva già tracciata dai suoi predecessori. Nei discorsi tenuti in occasione delle Giornate mondiali del migrante e del rifugiato il Pontefice emerito ha prestato una continua opera di sollecitudine pastorale nei riguardi di chi è costretto a lasciare la propria terra: «La Chiesa e le varie realtà che ad essa si ispirano sono chiamate, nei confronti di migranti e rifugiati, ad evitare il rischio del mero assistenzialismo, per favorire l'autentica integrazione, in una società dove tutti siano membri attivi e responsabili ciascuno del benessere dell'altro, generosi nell'assicurare apporti originali, con pieno diritto di cittadinanza e partecipazione ai medesimi diritti e doveri»²⁷.

Un'importante riflessione sui migranti e sulle conseguenze causate dalla continua mobilità è approfondita anche da Francesco. L'istituzione del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale²⁸ rileva l'intenzione del Pontefice di promuovere la tutela della persona (oltre che del fedele), la quale diventa il centro di ogni tipo di intervento pastorale e normativo²⁹. Con l'Esortazione apostolica post-

²⁴ GIOVANNI PAOLO II: "Messaggio per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato La pastorale per i migranti, via per l'adempimento della missione della Chiesa oggi", 02 febbraio 2001, AAS, 2001, num. 93°, p. 377 ss.

²⁵ GIOVANNI PAOLO II: "Costituzione apostolica Pastor bonus sulla Curia romana", 28 giugno 1988, AAS, 1988, num. 80°, pp. 841-930.

²⁶ PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, "Istruzione Erga migrantes caritas Christi", 03 maggio 2004, AAS, 2004, num. 96°, pp. 762-822.

²⁷ BENEDETTO XVI, "Messaggio per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato (2013), Migrazioni: pellegrinaggio di fede e di speranza", 12 ottobre 2012, AAS, 2012, num. 104°, pp. 907-908.

²⁸ Francesco: "Lettera Apostolica in forma di motu proprio Humanam progressionem, con la quale si istituisce il dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale", 17 agosto 2016, Communicationes, 2016, num. 48°, p. 317 ss.

²⁹ FELICIANI, G.: "Papa Francesco e le migrazioni nei primi cinque anni di pontificato", Nuova Antologia, 2018, num. 1°, p. 47 ss.

sinodale Christus Vivit del 25 marzo 2019³⁰, il Pontefice ricorda che le migrazioni «rappresentano a livello mondiale un fenomeno strutturale e non un'emergenza transitoria ... La preoccupazione della Chiesa riguarda in particolare coloro che fuggono dalla guerra, dalla violenza, dalla persecuzione politica o religiosa, dai disastri naturali dovuti anche ai cambiamenti climatici e dalla povertà estrema: molti di loro sono giovani. In genere sono alla ricerca di opportunità per sé e per la propria famiglia ...» (n. 91). La tutela del migrante quale persona umana richiede altresì l'intervento delle istituzioni, con cui la Chiesa è chiamata a collaborare «per una più vasta sensibilizzazione internazionale circa le tematiche migratorie, al fine di favorire il rispetto dei diritti umani e la promozione della dignità delle persone secondo gli orientamenti della dottrina sociale della Chiesa»³¹. La finalità promozionale della persona migrante è stata altresì evidenziata dal Romano Pontefice in occasione della canonizzazione del beato Giovanni Battista Scalabrini, icona dell'apostolato a favore dei migranti italiani, affermando che «le migrazioni mettono in evidenza l'impellente necessità di anteporre la fraternità al rifiuto, la solidarietà all'indifferenza», perché l'incontro con i migranti è «un'esperienza arricchente, in quanto rileva la bellezza della diversità»32. Ancora una volta risalta la necessità di inclusione dei migranti, i quali si rivelano indispensabili per la costruzione del Regno di Dio, perché «senza di loro non sarebbe il Regno che Dio vuole», e per il fondamentale apporto dato alla crescita sociale ed economica della società33.

La prospettiva teologica delle migrazioni³⁴ rappresenta l'essenza non solo dell'azione pastorale ma anche di quella normativa della Chiesa cattolica sul tema. Il principio di vera uguaglianza di tutti i fedeli nella dignità e nell'agire (can. 208 CIC) è declinato nel riconoscimento ai migranti di una condizione di parità attraverso l'istituzione di strutture pastorali adeguate, l'attenzione alle specifiche esigenze e la possibilità di esercizio del culto secondo la cultura di provenienza³⁵. Orientamento prevalente ritiene pertanto che il Codice di Diritto Canonico disciplini uno statuto giuridico del fedele migrante³⁶ (cann. 213, 217, 383 § 1), al quale è riconosciuto il diritto di ricevere dai sacri Pastori gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, il diritto all'educazione cristiana, nonché il diritto alla cura pastorale. Si crea dunque

³⁰ Francesco: Esortazione apostolica post-sinodale Christus vivit, LEV, Città del Vaticano, 2019.

³¹ Francesco: Messaggio ai partecipanti al Consiglio plenario della Commissione Internazionale Cattolica per le Migrazioni, 20 maggio 2022, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.vatican.va.

³² Francesco: Discorso ai pellegrini convenuti per la canonizzazione di San Giovanni Battista Scalabrini, 10 ottobre 2022, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.vatican.va.

³³ Francesco: Messaggio per la 108º giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2022, 25 settembre 2022, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.vatican.va.

³⁴ CAMPESE, G.: "Oltre l'inculturazione? Culture ed evangelizzazione nell'era delle migrazioni", in Vangelo e culture. Per nuovi incontri (a cura di S. MAZZOLINI), UUP, Città del Vaticano, 2017, pp. 228-230.

³⁵ SABBARESE, L.: Girovaghi, migranti, forestieri e naviganti nella legislazione ecclesiastica, UUP, Città del Vaticano, 2020, pp. 23-24.

³⁶ Ex plurimis, INCITTI, G.: Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità, UUP, Città del Vaticano, 2007, pp. 63-65.

una connessione tra diritto e pastorale, che trova nell'azione missionaria il punto di contatto³⁷, sollecitando l'interesse per coloro che rischiano di subire un pregiudizio per la salvezza della propria anima a causa di condizioni di vita particolari e di sradicamento di identità (can. 787 CIC)³⁸.

I punti di intersezione tra pastorale e diritto sollecitano tuttavia ad indagare se i principi sanciti dai principali documenti del Magistero a tutela del migrante trovino attuazione anche in ambito normativo, al fine di comprendere se l'enunciata promozione della persona, nella duplice dimensione di uomo e di fedele, benefici di una concreta tutela giuridica.

II. SOCIETÀ INTERCULTURALE, MATRIMONIO CANONICO E RELAXATIO LEGIS.

Oltre alla dimensione pastorale e teologica, la trasformazione in senso interculturale della società presenta importanti ricadute anche nel campo del diritto³⁹. In più occasioni il Legislatore universale è stato sollecitato dai nuovi bisogni e le nuove esigenze generate dai continui mutamenti sociali, che non trovavano adeguate risposte nell'apparato normativo codificato.

Il diritto di famiglia risulta essere tra i settori dell'ordinamento più permeabili ai codici culturali e religiosi delle persone. Il matrimonio in particolare si pone quale luogo privilegiato per l'incontro di culture e religioni⁴⁰. Esso infatti realizza la vocazione alla relazione impressa nella natura umana⁴¹, esprimendola anche attraverso la costituzione di famiglie religiosamente poliedriche⁴². Ciò può favorire una rilettura in chiave interculturale di istituti giuridici del diritto matrimoniale canonico, che potrebbero apparire poco rispondenti ai bisogni dei fedeli cattolici. La verifica di compatibilità tra il matrimonio e le trasformazioni sociali legate alle

³⁷ GHIRLANDA, G.: "Inculturazione del Vangelo e inculturazione del diritto ecclesiale", Periodica de re canonica, 2016, num. 1-2°, p. 3 ss., evidenzia il concetto di inculturazione della fede e la sua applicazione al diritto canonico.

³⁸ Boni, G.: "Il Codex luris Canonici e le culture", Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), settembre 2009, pp. 63-64.

³⁹ Ruscazio, M.C.: "Diritto canonico e culture", Diritto e Religioni, 2018, num. 1°, p. 120 ss., sottolinea che l'esperienza giuridica complessiva di un gruppo sociale si sviluppa inseparabilmente dalle componenti etiche, religiose, culturali, politiche ed economiche che ne sostanziano la struttura portante e l'identità profonda.

⁴⁰ Fuccillo, A.: Diritto, Religioni, Culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica, Giappichelli, Torino, 2022⁴, pp. 367-368.

⁴¹ VISIOLI, M: "La dimensione naturale del matrimonio", Quaderni di diritto ecclesiale, 2021, num. 1°, p. 9; BETTETINI, A.: "Matrimonio e processo canonico: proposte per un'innovazione nella tradizione", in AA.Vv., Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi (a cura di O. FUMAGALLI CARULLI, A. SAMMASSIMO), Vita e Pensiero, Milano, 2015, p. 73 ss., afferma che la famiglia e il matrimonio, iscrivendosi nella dinamica naturale dell'essere umano, hanno una loro struttura intrinseca che la Chiesa aiuta da sempre a comprendere, a discernere, a vivere.

⁴² PIOMELLI, G.: "Il matrimonio tra cattolici e musulmani: fra multiculturalismo, ecumenismo e normativa canonica", Il diritto ecclesiastico, 2002, num. 2°, p. 731 ss.

migrazioni ha indotto la Chiesa cattolica a guardare non ad un tipo astratto di vincolo coniugale, bensì a quello concreto esistente tra due persone e incentrato sulla volontà delle parti⁴³. Il legislatore, prendendo atto di tali cambiamenti, ha introdotto istituti volti a disciplinare casi che non potevano rientrare in quello generale ed astratto previsto dalla normativa canonica⁴⁴. A tal riguardo, gli strumenti della dispensa⁴⁵ e del privilegio hanno consentito ad ipotesi matrimoniali atipiche di trovare una propria collocazione all'interno del Codex.

L'istituto della dispensa nasce fin dai primi secoli della Chiesa⁴⁶. La prassi distingueva tra dispensa ante factum, corrispondente all'attuale istituto, ossia la facoltà di comportarsi contrariamente a quanto stabilito dalla norma generale, e dispensa post factum, che consentiva di rimuovere le conseguenze giuridiche del fatto illecito accaduto⁴⁷. Tuttavia, fin dall'inizio emergeva il contrasto tra la necessità di osservare fedelmente il rigore della disciplina e l'opportunità di concedere una relaxatio legis sia a beneficio del singolo che della comunità. L'interrogativo ha spinto da subito a definire i criteri strutturali della dispensa⁴⁸, per chiarire quali precetti fossero immuni da mutamenti (perché di diritto divino) e quali, invece, passibili di modifiche in presenza di precise condizioni di necessità, utilità e opportunità⁴⁹. La preoccupazione di ristabilire la disciplina ecclesiastica per rimediare agli abusi che si commettevano⁵⁰ indusse il Concilio di Trento ad individuare una causa che

⁴³ ZALBA, M.: "Favor fidei e salus animarum", *Periodica de re canonica*, 1969, num. 58°, pp. 739-754; MONETA, P.: "Lo scioglimento del matrimonio in favore della fede in una recente istruzione della S. Sede", *Il Diritto Ecclesiastico*, 1976, num. 1°, pp. 228-253; GORDON, I.: "De processu ad obtinendam dissolutionem matrimonii in favorem fidei", *Periodica de re canonica*, 1990, num. 4°, pp. 511-576.

DE PAOLIS, V., D'AURIA, A.: Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto Canonico, UUP, Città del Vaticano, 2014², pp. 100-101, evidenziano che la generalità significa che la legge ha la funzione di regolare la vita di una comunità e dei suoi soggetti nei loro rapporti interpersonali. Tuttavia, si precisa che la comunità di cui si parla è una comunità capace di ricevere le leggi, ovvero una comunità pubblica che ha un bene pubblico da perseguire: la Chiesa universale, le Chiese particolari, le comunità parrocchiali, gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

⁴⁵ Pree, H.: "Le tecniche canoniche di flessibilizzazione del diritto: possibilità e limiti ecclesiali di impiego", lus Ecclesiae, 2000, num. 2°, p. 376 ss., evidenzia che nel diritto canonico diversi sono gli strumenti di flessibilizzazione: l'aequitas, l'epikeia, cause esimenti e scusanti, il riconoscimento del foro interno come foro giuridico, la tolleranza e la dissimulazione. Tra questi l'istituto della dispensa dalla legge assume una posizione preminente.

⁴⁶ BAURA, E.: "Le esigenze giuridiche nel rilascio di dispense", *lus Canonicum. Escritos en honor de Javier Hervada*, 1999, Volumen Especial, p. 379 ss., sottolinea la tipicità della dispensa quale istituto sorto nell'ordinamento giuridico della Chiesa e che trova la sua origine proprio nel diritto canonico.

⁴⁷ BAURA, E.: La dispensa canonica dalla legge, Giuffrè, Milano, 1997, p. 14, sostiene che fino al secolo IX nella Chiesa vigeva prevalentemente la prassi della dispensa post factum.

⁴⁸ BRYS, J.: De dispensatione in iure canonico praesertim apud decretistas usque ad medium speculum decimum quartum, Typografia Polyglotta, Brugis-Wetteren, 1925, p. 42.

⁴⁹ CANTARELLA, G.M.: "Sondaggio sulla 'dispensatio' (sec. XI-XII)», in AA.Vv., Chiesa, diritto e ordinamento della "societas christiana" nei secoli XI e XII. Atti della nona Settimana internazionale di studio. Mendola 28 agosto-2 settembre 1983, Vita e Pensiero, Milano, 1986, p. 471, evidenzia che l'idea della non dispensabilità dei precetti di diritto divino ha caratterizzato particolarmente la teoria di Ivo di Chartres, il quale distingueva tra precetti mobili e immobili e riteneva necessaria la causa dispensandi: i precetti e le proibizioni per i quali non esiste dispensa sono quelli sanciti dalla legge eterna; inoltre, il criterio distintivo della norma indispensabile non è tanto la sua afferenza alla Sacra Scrittura ma accertare se l'osservanza della norma abbia delle ripercussioni in ordine alla salvezza delle anime.

⁵⁰ Jedin, H.: Storia del Concilio di Trento, Morcelliana, Brescia, 1981⁴, pp. 187-218, ricorda che uno dei punti cruciali affrontati dal Concilio tridentino fu la scandalosa inottemperanza da parte di alcuni vescovi

giustificasse l'eccezione alla legge: per tal motivo la prassi della dispensa stentò a decollare, nonostante fosse comunque ammessa dalla prassi pastorale e giuridica della Chiesa.

Con la codificazione del 1917 l'istituto ha ricevuto una compiuta disciplina (cann. 80-86)⁵¹. Nel Codice previgente la dispensa era chiaramente definita quale «legis in casu speciali relaxatio», inquadrata dunque come eccezione alla legge e giustificata dalla peculiarità di un caso speciale⁵². L'introduzione di un titolo specifico era inoltre sostenuta dalla necessità di determinare anche l'autorità competente a concederla, che coincideva con l'autore della legge (conditor legis). Difatti, essa rappresentava un'estrinsecazione della potestà legislativa⁵³. Tuttavia, le riflessioni conciliari hanno riformato l'impianto normativo: il motu proprio Pastorale Munus del 30 novembre 1963⁵⁴ ha ampliato il potere dei Vescovi⁵⁵, perché potessero governare la porzione di popolo di Dio loro affidata senza la necessità di dover ricorrere all'autorità superiore per risolvere i casi concreti⁵⁶. Ciò ha inciso particolarmente sulla natura della stessa dispensa. Il Codice del 1983, infatti, ha introdotto una rilevante novità in merito, considerando la dispensa come atto facente parte della funzione amministrativa e non più legislativa⁵⁷. Si è ritenuto che un atto di governo di natura singolare non poteva non essere amministrativo⁵⁸, con la conseguenza che non era più sostenibile che la dispensa fosse concessa dal solo legislatore ma anche da parte di chi godeva di potestà esecutiva. Il dibattito circa la

all'obbligo di residenza: il Concilio, dopo una travagliata discussione sull'argomento, non si pronunciò a favore della tesi favorevole alla dichiarazione di diritto divino di tale obbligo e affermò che si poteva dispensare per un tempo limitato dall'obbligo di residenza ex veris et rationabilibus causis tantum.

⁵¹ DURÁN, J.: "La doctrina antecodicial sobre la dispensa y su influjo en el CIC de 1917", Cuadernos doctorales, 1991, núm. 9°, pp. 13-64.

⁵² DEL GIUDICE, V.: Privilegio, dispensa ed epicheia nel diritto canonico, G. Guerra editore, Perugia, 1932, p. 33 ss.

⁵³ BAURA, E.: La dispensa canonica dalla legge, cit., p. 108, evidenzia che il principio del conditor legis escludeva in linea di massima che i Vescovi potessero concedere la dispensa dalle leggi emanate dal Papa. Tuttavia, avvertendo il bisogno di sovvenire con immediatezza alle necessità del caso concreto, la Santa Sede continuò a rilasciare agli Ordinari le facoltà necessarie per poter dispensare da certi precetti ed iniziò ad emanare alcune norme relative a tali facoltà.

⁵⁴ PAOLO VI: "Lettera apostolica motu proprio Pastorale munus. Facoltà e privilegi concessi ai Vescovi", 30 novembre 1963, AAS, 1964, num. 56°, pp. 5-13.

⁵⁵ Berlingo, S.: La causa pastorale della dispensa, Giuffrè, Milano, 1978, p. 374.

⁵⁶ ROMITA, F.: "Adnotationes ad litteras apostolicas 'Pastorale munus'", Monitor Ecclesiasticus, 1963, num. 3°, pp. 547-540, si interrogava circa la natura delle facoltà concesse mediante tale atto pontificio, dal momento che il motu proprio vietava di delegare tali facoltà se non al coadiutore, agli ausiliari e al vicario generale: egli qualificava questa potestà come ordinaria, vicaria, cumulativa con la Curia romana e subordinata al Romano Pontefice; contra, García Barberena, T.: "Motu Proprio 'Pastorale munus'. Comentario breve", Revista Española de Derecho Canónico, 1964, num. 1°, pp. 117-118, sosteneva, invece, che non si trattasse di potestà ordinaria vicaria, poiché il fatto che tali facoltà fossero state conferite mediante un motu proprio anziché nel Codice non avrebbe mutato la natura della potestà, che sarebbe stata da considerare come ordinaria propria, dato che il Papa avrebbe voluto che siffatte facoltà appartenessero all'ufficio dei Vescovi.

⁵⁷ BAURA, E.: La dispensa canonica dalla legge, cit., p. 119, sottolinea che la proposta di affidare il potere di dispensare «a tutti quelli che hanno potestà esecutiva», avanzata nel corso dei lavori preparatori, non fu accolta all'unanimità perché non era ancora matura la distinzione tra funzione legislativa e amministrativa nella Chiesa e, ulteriormente, perché si insisteva sul fatto che l'atto dispensatorio non poteva essere tipizzato come atto amministrativo, in quanto non è applicatio ma vulnus legis.

⁵⁸ LABANDEIRA, E.: Trattato di diritto amministrativo canonico, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 347-348.

natura legislativa o amministrativa della dispensa⁵⁹ nasceva dunque considerando gli effetti che un simile istituto produceva nell'ordinamento canonico: da un lato, si sosteneva che la dispensa non innovava in alcun modo il sistema giuridico, perché la sua efficacia era meramente singolare⁶⁰; dall'altro, invece, si affermava che proprio l'effetto derogatorio rendeva evidente l'efficacia innovativa della dispensa, anche se per un caso singolare⁶¹.

In tal senso il Codice giovanneo-paolino disciplina la dispensa come «esonero dall'osservanza di una legge puramente ecclesiastica in un caso particolare» (can. 85). Funzione preminente della stessa è dunque quella di privare la norma, emanata per la generalità dei casi, della sua forza obbligante, e adattarla alle situazioni concrete, nonché alle esigenze delle singole fattispecie⁶². Questa forma di esenzione, tuttavia, non comporta un'abrogazione della legge stessa, né una deroga parziale, in quanto la legge continua ad essere in vigore ma cessa in un caso particolare⁶³: ciò è sufficiente a contraddistinguere la dispensa da tutti gli altri atti amministrativi singolari (decreti e precetti singolari, rescritti e privilegi). Può accadere, infatti, che un soggetto si trovi in condizioni tali da subire un grave danno se adempie alla legge, il cui fine sarebbe invece meglio perseguibile attraverso la non osservanza del precetto normativo. Il riferimento al caso particolare è, dunque, caratteristica essenziale dello strumento dispensatorio⁶⁴ e in tal senso l'eccezione alla norma diventa legittima. Proprio per questa ragione, il legislatore ha disposto l'interpretazione stretta della dispensa e, ulteriormente, della potestà di dispensare concessa per un caso determinato⁶⁵ (can. 92), rientrando l'istituto in esame tra gli atti che sono contrari ad una legge a vantaggio dei privati (can. 36 § 1)66.

Nel diritto matrimoniale canonico la dispensa esercita la propria funzione di relaxatio principalmente in materia di impedimenti, ossia circostanze esterne che

MAZZACANE, E.: La causa dispensationis nello scioglimento del matrimonio per inconsumazione. Contributo alla teoria degli atti amministrativi canonici, Giuffrè, Milano, 1963, pp. 22-36.

⁶⁰ GIACCHI, O.: "Dispensa. Diritto canonico", Novissimo Digesto Italiano, vol. V, Utet, Torino, 1960, p. 1129.

⁶¹ DEL GIUDICE, V.: Nozioni di diritto canonico, Giuffrè, Milano, 1970, p. 170.

⁶² PINTO, P.V.: "Sub can. 85", in AA.Vv., Commento al Codice di Diritto Canonico (a cura di P.V. PINTO), LEV, Città del Vaticano, 2001, p. 55 ss.

⁶³ GARCÍA MARTÍN, J.: Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Marcianum Press, Venezia, 2015, p. 355.

⁶⁴ BAURA, E.: "Le esigenze giuridiche", cit., p. 381, precisa che la singolarità del caso non impedisce che per una singola dispensa possano esserci molteplici beneficiari, ovvero che possa essere valida per più atti: è il caso della dispensa simplex, cum tractu successivo, multiplex e multiplex atque cum tractu successivo.

⁶⁵ GARCÍA MARTÍN, J.: Le norme generali, cit., pp. 373-374, sottolinea che la potestà di dispensare nel caso concreto si distingue dalla potestà di dispensare ad universitatem casuum: la facoltà di dispensare in un caso determinato è chiamata facoltà attuale e chi ne è in possesso è mero esecutore della volontà di chi concede la facoltà. Secondo il can. 138 soltanto la potestà esecutiva delegata ad actum deve essere interpretata strettamente; le altre specie di potestà esecutiva, sia quella ordinaria, propria o vicaria, sia quella delegata ad universitatem casuum, sono da interpretare in senso ampio.

⁶⁶ CHIAPPETTA, L.: Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale, EDB, Bologna, 2011³, p. 107, sostiene che la dispensa concessa non in favore di privati ma a vantaggio di una comunità e per il bene comune ovvero motu proprio consente un'interpretazione ampia.

per diritto divino o umano rendono inabile la persona a contrarre matrimonio, sì che l'eventuale celebrazione non sarebbe soltanto illecita ma anche invalida ipso iure⁶⁷. Tra questi la disparitas cultus costituisce certamente una sfida di interculturalità per il matrimonio canonico. Il dato normativo (can. 1086 CIC 83) consente di superare una situazione che, di per sé, inficia l'unione coniugale, mitigando l'osservanza della stessa legge che, diversamente, eserciterebbe la propria cogenza su tutti i battezzati cattolici che decidono di contrarre un matrimonio canonico con una parte non battezzata. La massiccia presenza di matrimoni misti o interreligiosi ha d'altra parte indotto la Chiesa cattolica a riflettere circa tali "situazioni inedite" coniugi e nella società.

L'analisi della disciplina canonica individua la ratio dell'impedimento nella tutela del patrimonio di fede della parte cattolica, che potrebbe essere posto in pericolo dalla convivenza coniugale con un partner non battezzato o battezzato in una comunità non cattolica. La secolare esperienza di umanità permette dunque alla Chiesa di riconoscere gli inconvenienti che possono annidarsi in tali unioni e in tal modo esorta a prevenirli o quantomeno a fronteggiarli⁶⁹. In tal senso può affermarsi che la iuxta et rationabilis causa, richiesta dal legislatore per la concessione della dispensa (can. 90 CIC 83), potrebbe consistere proprio nel pericolo cui è soggetta la parte cattolica di allontanarsi dalla propria fede dopo aver contratto matrimonio. La necessità della presenza di una giusta causa⁷⁰ deriva dalla natura stessa della legge, la quale deve essere ragionevole, ossia conforme alle evidenze di ragione⁷¹ e non frutto di arbitrarietà dell'organo emanante⁷². Ciò esige un motivo per cui risulti opportuno il rilassamento della norma in un caso concreto⁷³, oltre all'attenta constatazione da parte dell'autorità competente di criteri oggettivi che favoriscano la concessione dell'esonero e consentano al

⁶⁷ CHIAPPETTA, L.: Il Codice di diritto canonico, cit., p. 301 ss.

⁶⁸ SINODO DEI VESCOVI – III ASSEMBLEA STRAORDINARIA, Documento preparatorio, 30 settembre 2014, paragrafo I, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.vatican.va.

⁶⁹ BERSINI, F.: Il diritto canonico matrimoniale. Commento teologico-pastorale, Elle.Di.Ci., Torino, 1994, pp. 179-180

⁷⁰ TIGANO, M.: "Brevi riflessioni sul principio di legalità in un ordinamento 'a misura d'uomo'", Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2016, num. 19°, p. 16, parla di causa pastoralis non come aggiunta di una ulteriore figura rispetto al lungo catalogo di iustoe causoe apprestato tanto dalla più tradizionale dottrina canonistica, quanto dalla prassi amministrativa; al contrario, essa deve intendersi come il preciso sintomo di un indirizzo che mira a superare il formalismo degli schemi legali per introdurre, nell'esperienza giuridica della Chiesa, parametri di valutazione il più possibile "sostantivi".

⁷¹ DE PAOLIS, V., D'AURIA, A.: Le Norme Generali, cit., p. 100.

⁷² Berlingo, S.: La causa pastorale della dispensa, cit., p. 38, afferma che il requisito della giusta e ragionevole causa rappresenterebbe il criterio di consonanza, di coerenza tra gli effetti (derogatori) della dispensa e la ratio legis (derogata), in modo tale che l'atto singolare introduce un adattamento della fattispecie astratta al caso concreto, senza tuttavia alterare o sovvertire l'intima coerenza del sistema legislativo.

⁷³ PAVANELLO, P.: "Licenze e dispense matrimoniali", Quaderni di diritto ecclesiale, 2011, num. 4°, p. 501, rileva che in presenza di una giusta causa si discute circa la configurabilità di un diritto del fedele ad ottenere la dispensa e del conseguente dovere dell'autorità competente a concederla: la dispensa può essere dovuta non per giustizia ma in forza della misericordia e, pertanto, sussiste l'obbligo di concederla quando la carità lo esiga, anche se tale obbligo non rileva da un punto di vista giuridico.

fedele il corretto esercizio del proprio ius connubii⁷⁴. Infatti, la facoltà di cui gode l'autorità competente è teleologicamente orientata verso un esercizio prudente e discreto del potere di dispensa, tendente a soddisfare non soltanto le esigenze legittime degli sposi, ma anche quelle della comunità ecclesiale in situazioni di tempo e di luogo determinate⁷⁵. L'istituto in esame assolve quindi ad una funzione di bilanciamento tra la tutela del bene pubblico, ossia il rispetto del valore del matrimonio, e l'interesse del singolo fedele a contrarre matrimonio alla luce del principio dell'equitas canonica⁷⁶. Tale contemperamento non è volto a limitare il cd. ius nubendi ma ad impedire stravolgimenti della scala valoriale, tanto che è stato affermato che «il primato della fede non significa l'annullamento della realtà in cui essa va vissuta, né genera una sorta di potestà indiretta della Chiesa in ambito temporale e nemmeno una specie di vis attractiva o di aprioristica prevalenza del diritto canonico riguardo alle unioni miste, che possa ignorare i diritti o gli interessi di chi non è cattolico»⁷⁷.

La rilettura dell'istituto della dispensa può dunque consentire il passaggio ad un'applicazione interculturale della stessa. Chi non appartiene al popolo di Dio non è più visto in un'ottica negativa ma può beneficiare di un atteggiamento propositivo e promozionale, che ritiene i matrimoni interreligiosi un'autentica ricchezza spirituale per la comunità cristiana e per il cammino ecumenico⁷⁸. La dispensa dall'impedimento di disparitas cultus non va dunque concepita come strumento per limitare la libertà dei battezzati ma quale mezzo con cui supportare i fedeli nella tutela della propria fede⁷⁹, permettendo alle coppie che si formano di diventare un interessante laboratorio che investe problemi molto più ampi di quelli di gestione di conflitti relazionali e familiari.

⁷⁴ ZUANAZZI, I.: "Il principio di legalità nella funzione amministrativa canonica", lus Ecclesiae, 1996, num. 1°, p. 67, afferma che la concessione delle dispense e delle licenze matrimoniali, proprio perché non è un'azione arbitraria, deve essere ispirata a criteri di doverosità giuridica e deve essere subordinata non solo ai principi oggettivi dell'ordinamento canonico, ma anche al principio di parità di trattamento tra fedeli che si trovano nelle stesse condizioni e da quello di ragionevolezza.

⁷⁵ LA CAMERA, F.: "Ossimori impliciti e tautologie esplicite nella disciplina della dispensa da disparitas cultus tra cattolici e islamici", Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), novembre 2008, p. 8.

⁷⁶ PAVANELLO, P.: "La concessione di grazie: aspettative ed attese", in Aa.Vv., Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa (a cura di J.I. Arrieta), Marcianum Press, Venezia, 2008, p. 181.

⁷⁷ MARTIN DE AGAR, J.T.: "Le competenze della Conferenza Episcopale: cc. 1126 e 1127 § 2", in Aa.Vv., I matrimoni misti, LEV, Città del Vaticano, 1998, p. 142 ss.

⁷⁸ AGOSTINO, M.P.: "Matrimoni misti e problemi pastorali", in AA.Vv., Diritto matrimoniale canonico (a cura di P.A. BONNET, C. GULLO), vol. I, LEV, Città del Vaticano, 2002, p. 292 ss.

⁷⁹ Santoro, R.: Matrimonio canonico e disparitas cultus, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, p. 36 ss.

III. PRIVILEGIO PAOLINO, PRIVILEGIO PETRINO E "NUOVE" FORME DI TUTELA.

Un'ulteriore prospettiva di interculturalità del diritto matrimoniale canonico è offerta dalle fattispecie del privilegio paolino (cann. 1143-1147) e di quelle di estensione di tale privilegio, comunemente note come privilegio petrino⁸⁰ (cann. 1148-1149)⁸¹.

In via generale, il privilegio, quale atto amministrativo singolare (can. 76), consiste nella concessione di una grazia in favore di persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche che private⁸², in vista di un bene comune. A differenza della dispensa, che esonera dall'osservanza della legge ecclesiastica in un caso singolo e determinato, il privilegio tende a creare nuovo diritto in modo perpetuo (cd. ius singulare)⁸³. Tale grazia tuttavia non è generale ed astratta (caratteristiche queste che distinguono il privilegio dalla legge), ma è concessa con un atto particolare dal legislatore, in quanto solo il legislatore può derogare alla legge⁸⁴.

In tal senso, il privilegio paolino è concepito quale deroga al principio dell'indissolubilità del matrimonio canonico⁸⁵. Esso disciplina la fattispecie di un matrimonio contratto tra due non battezzati, il cui vincolo è indissolubile fino alla ricezione del battesimo di uno o di entrambi. Tale status permane, e determina l'impossibilità di invocare il privilegio paolino, quando in corso di matrimonio una delle parti si converte e ad essa è amministrato il battesimo⁸⁶ e l'altra parte, pur senza battesimo, continua a vivere con il coniuge convertito senza impedirgli la professione e l'esercizio della propria religione; parimenti accade, se l'altro coniuge si converte e anch'egli riceve il battesimo. La fattispecie trova invece applicazione, e il matrimonio viene sciolto in favore della fede, se in presenza di conversione e battesimo di una parte, l'altra intenda separarsi o non sia disposta a convivere

⁸⁰ L'espressione è sempre stata oggetto di opinioni contrastanti: a favore Sabbarese, L., Frank, E.: Lo scioglimento del matrimonio non sacramentale in favorem fidei, UUP, Città del Vaticano, 2016, p. 33 ss., ritengono che non bisogna censurare totalmente questa espressione, perché nella sostanza lo scioglimento in esame configura un privilegio; contra, Navarrete, U.: "De termino 'privilegium petrinum' non adhibendo", Periodica de re canonica, 1964, num. 1°, p. 323 ss.; UGGE, B.: "Scioglimento del matrimonio non sacramentale: questione terminologica", Quaderni di diritto ecclesiale, 2009, num. 1°, p. 43 ss., afferma che la terminologia privilegio petrino può essere lasciata cadere senza difficoltà perché non appropriata, non tradizionale e non ufficiale.

⁸¹ Entrambe le ipotesi rientrano nell'istituto dello scioglimento del matrimonio non sacramentale in favorem fidei, per il cui approfondimento si rinvia a Fürnkranz, J: "Lo scioglimento del matrimonio in favorem fidei: questioni scelte a partire dalle Normae del 2001", Quaderni di Diritto Ecclesiale, 2021, num. 1°, pp. 59-81.

⁸² Il privilegio può essere anche concesso a favore di persone fisiche in forza della loro appartenenza ad una determinata associazione.

⁸³ DE PAOLIS, V., D'AURIA, A.: Le Norme Generali, cit., p. 252 ss.

⁸⁴ Ciò differenzia il privilegio dagli altri atti amministrativi singolari, che invece sono emanati dall'autorità ecclesiastica amministrativa competente.

⁸⁵ Visioli, M.: "Il privilegio paolino: una deroga al principio di indissolubilità?", Quaderni di diritto ecclesiale, 2007, num. 4°, p. 387 ss.

⁸⁶ CHIAPPETTA, L.: Il matrimonio nella nuova legislazione civile e concordataria, Dehoniane, Roma, 1990, p. 371 ss., sottolinea che deve trattarsi di battesimo ex aqua et Spiritu Sancto, validamente conferito nella Chiesa cattolica oppure in una Chiesa o comunità ecclesiale non cattolica.

pacificamente e senza offesa al Creatore⁸⁷. In questo caso il contrasto tra la proprietà dell'indissolubilità del matrimonio e il principio del bonum fidei è risolto a favore di quest'ultimo, favorendo lo scioglimento del vincolo che si avrà solo a seguito delle nuove nozze contratte dal fedele⁸⁸.

Fin dalle origini il privilegio paolino ha costituito una forma di tutela per quanti si convertivano dopo il matrimonio, ma erano ostacolati nel personale cammino di fede dal coniuge rimasto infedele⁸⁹. Il Decreto di Graziano distingueva il caso del coniuge convertito che allontanava quello rimasto infedele, seppur animato da buone intenzioni rispetto alla prosecuzione della convivenza, e il caso in cui il coniuge rimasto infedele manifestava la volontà di separarsi: nel primo caso veniva sancita l'impossibilità di contrarre nuove nozze, ammettendole invece nel secondo. Diversamente, se entrambi i coniugi si convertivano, il coniuge allontanato dall'altro in odio alla fede non era tenuto a rimanere con lui ma gli era impedito di passare a nuove nozze, in quanto si trattava di matrimonio rato che non poteva essere sciolto in alcun modo⁹⁰. La teoria grazianea incontrava tuttavia orientamenti contrastanti. Da un lato, si affermava la tesi per cui il coniuge convertito non poteva contrarre nuove nozze: l'unica circostanza legittimante la separazione dei coniugi era il favore della fede, ovvero la necessità di tutelare la fede del coniuge e, dunque, la sua salvezza eterna⁹¹, pur non ammettendosi la possibilità di sposare altri⁹². Dall'altro, invece, non si riteneva concepibile che il coniuge innocente, nel caso di matrimonio tra battezzati, fosse ancora legato al fedele apostata o eretico⁹³.

I casi passati in rassegna costituiscono senza dubbio i capisaldi della vigente disciplina in materia di privilegio paolino⁹⁴. I legislatori, nel corso dei secoli, sono

⁸⁷ VITALI, E., BERLINGO, S.: *Il matrimonio canonico*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 131 ss., rilevano che coabitare pacificamente implica che il coniuge non convertito non deve indurre in peccato l'altro ormai battezzato né maltrattarlo per l'avvenuta conversione.

⁸⁸ Moneta, P.: Il matrimonio nel nuovo diritto canonico, ECIG, Genova, 1994, p. 218 ss.

⁸⁹ Per una ricostruzione storica dell'istituto del privilegio paolino, sia consentito il rinvio a Gravino, F.: "Il favor fidei tra disciplina canonica e tutela dei migranti", Vergentis. Revista de Investigación de la Cátedra Internacional Conjunta Inocencio III, julio-diciembre 2019, num. 9°, pp. 29-37.

⁹⁰ Jemolo, A.C.: "Il privilegio paolino dal principio del secolo XI agli albori del XV. Quattro secoli di storia di un istituto canonistico", Studi sassaresi, 1993, num. 2°, p. 245 ss.

⁹¹ CONDORELLI, O.: Il Decretum Gratiani e il suo uso (secc. XII-XV), in AA.Vv., Medieval Canon Law Collections and European lus Commune (a cura di S.A. Szuromi), Szent István Társulat, Budapest, 2006, p. 195 ss.

⁹² SCHILLEBEECKX, E.: Il matrimonio. Realtà terrena e mistero di salvezza, Edizioni Paoline, Roma, 1968, p. 338 ss.

⁹³ PILAT, Z.: Rilevanza giuridica delle interpellazioni e delle cauzioni nello scioglimento del matrimonio, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2007, p. 38 ss., fa riferimento alla Decretale Laudabilem di Celestino III, indirizzata al Vescovo di Acri nel 1193 in riferimento a quelle situazioni in cui uomini musulmani, numerosi nei territori oltre mare, che si erano convertiti alla fede grazie a donne cristiane che essi stessi avevano reso vedove, intendevano sposare le stesse donne.

⁹⁴ Rubiyatmoko, R.: Competenza della Chiesa nello scioglimento del vincolo del matrimonio non sacramentale. Una ricerca sostanziale sullo scioglimento del vincolo matrimoniale, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1998, p. 149 ss., fa riferimento principalmente al pontificato di Innocenzo III (1198-1216), la cui disciplina rappresenta le radici dell'attuale codificazione del privilegio paolino, fissando così la distinzione tra matrimoni contratti da fedeli e quelli contratti tra infedeli: questi ultimi possono essere oggetto di scioglimento anche se sono consumati proprio perché non sacramentali, così come lo scioglimento del matrimonio per privilegio

stati chiamati a rispondere ai bisogni emergenti dalle trasformazioni sociali, con l'obiettivo comune di tutelare la libertà religiosa di chi decide di aderire alla Chiesa cattolica.

Il privilegio petrino, invece, annovera i casi di scioglimento del matrimonio non rientranti nel privilegio paolino ma che si fondano sulla potestà vicaria del Romano Pontefice⁹⁵. I cann. 1148-1149 CIC disciplinano le ipotesi di poligamia, poliandria, prigionia e persecuzione che impedisce la convivenza coniugale. L'istituto affonda le proprie radici nel XVI secolo con l'evangelizzazione del continente americano. La Costituzione apostolica Altitudo di Paolo III nel 1537 regolava il trattamento dei poligami convertiti che volevano ricevere il battesimo, stabilendo che se il poligamo, prima della conversione, avesse avuto più mogli senza tuttavia ricordare quale avesse preso per prima, a seguito della conversione avrebbe potuto scegliere quale prendere tra quelle, sposandola nuovamente; se, invece, avesse ricordato quale fosse stata la prima moglie, avrebbe dovuto lasciare le altre e tenere con sé la prima. Per disciplinare il caso in cui il poligamo convertito, pur ricordando chi fosse la moglie legittima, intendesse sposare una delle altre poiché disposta a ricevere il battesimo, la Costituzione apostolica Romani Pontificis del 1571 di Pio V permise al poligamo battezzato di contrarre matrimonio con la moglie che era stata battezzata prima di lui oppure che aveva ricevuto il battesimo insieme a lui.

Gli antecedenti storici rilevano che la poligamia costituisce una evidente deroga all'unità del matrimonio canonico, quale sua proprietà essenziale ex can. 1056 CIC. La disciplina attuale stabilisce infatti che il poligamo convertitosi alla fede cristiana e che riceve il battesimo nella Chiesa cattolica deve rinunciare alla propria condizione di provenienza, scegliendo di rimanere con la prima persona con cui si è unito in matrimonio o, se per lui è gravoso, con la comparte scelta dopo aver allontanato le altre, che non saranno più considerate mogli. La celebrazione del successivo matrimonio determinerà lo scioglimento del primo vincolo.

L'ipotesi prevista dal can. 1149 disciplina invece il caso di deportazione ai fini della schiavitù (ipotesi originariamente prevista per le popolazioni africane e sudafricane%). Il non battezzato che, dopo aver ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, non può ristabilire la coabitazione con il coniuge non battezzato a causa della prigionia o della persecuzione, può contrarre un altro matrimonio

paolino può realizzarsi solo nel caso in cui, in presenza di un vincolo tra due non battezzati, uno si converta e riceva il battesimo mentre l'altro si allontani decidendo di separarsi.

⁹⁵ NAPOLITANO, E.: "Lo scioglimento del matrimonio in favorem fidei. Aspetti storico-dottrinali e giuridici", *lus Missionale*, 2007, num. 1°, p. 198 ss., offre un'evoluzione storica e una rassegna delle posizioni dottrinali in materia

⁹⁶ MIRALLES, A.: Il matrimonio. Teologia e vita, San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo, 1996, p. 255 ss., ricorda che Papa Gregorio XIII (1572-1585) autorizzò, con la Costituzione Populis del 1585, gli Ordinari e i parroci di quei territori a dispensare i fedeli che, pur essendosi uniti in matrimonio nel paganesimo, si erano convertiti e potevano dunque sposarsi con un altro fedele.

(che determina lo scioglimento del primo), anche se nel frattempo l'altra parte avesse ricevuto il battesimo. La coabitazione è dunque interrotta e non è possibile restaurarla a causa delle situazioni passate in rassegna⁹⁷. Tre sono le ipotesi regolate⁹⁸: la parte non battezzata, impossibilitata a ripristinare la coabitazione per motivi di prigionia, di deportazione o persecuzione, resta senza battesimo e, in tal caso, può beneficiare del privilegio attraverso lo scioglimento del matrimonio contratto nell'infedeltà ipso iure non appena ci sia la conversione, il battesimo nella Chiesa cattolica e il passaggio a nuove nozze; se invece anche la parte non battezzata si converte, il matrimonio naturale diventa sacramento e non potrà trovare applicazione alcun privilegio: il vincolo dunque non potrà essere sciolto da alcuna autorità, se viene consumato. Nel caso invece in cui il matrimonio, pur divenuto rato, non venga consumato, la parte che si converte e riceve il battesimo ha facoltà di passare a nuove nozze: da ciò deriverà pertanto lo scioglimento del primo matrimonio. Ratio comune alle ipotesi disciplinate dai privilegi è dunque la tutela della fede della parte convertita.

La millenaria tradizione che caratterizza tali strumenti giuridici non va tuttavia a discapito della loro attualità⁹⁹. Piuttosto ne costituisce punto di forza rispetto alle "nuove" esigenze che promanano dalla società trasformata dall'incontro di differenti culture e religioni. Tali esigenze sollecitano anche il legislatore canonico ad ampliare gli spazi di tutela nel rispetto dei principi immutabili dell'ordinamento canonico e, in particolare, nel rispetto dell'istituto matrimoniale così come voluto dal suo Fondatore¹⁰⁰.

IV. LA SALUS ANIMARUM TRA ORDINAMENTO CANONICO E CULTURE.

Il vigente impianto codicistico in materia di matrimonio canonico affonda le proprie radici in millenni di storia¹⁰¹ e di fede¹⁰², che hanno contribuito al suo sviluppo e alla sua capacità di rispondere alle nuove esigenze sociali.

⁹⁷ VITALI, E., BERLINGÒ, S.: Il matrimonio canonico, cit., p. 131 ss., specificano che la separazione non ha origine nella volontà del coniuge rimasto infedele, ma in avvenimenti esterni oggettivi, cioè indipendenti dai due sposi.

⁹⁸ SABBARESE, L.: Il matrimonio canonico nell'ordine della natura e della grazia. Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro IV, Parte I, Titolo VII, UUP, Città del Vaticano, 2019, p. 386 ss., sottolinea che la particolarità di questa figura di scioglimento consiste nel fatto che esso opera nei confronti di un matrimonio che diviene "rato", assurgendo alla dignità sacramentale, in conseguenza del battesimo ricevuto da ambedue i coniugi.

⁹⁹ VISIOLI, M.: "Lo scioglimento del matrimonio in favore della fede: numeri e statistiche", Quaderni di Diritto Ecclesiale, 2021, num. 1°, p. 82 ss.

¹⁰⁰ DE PAOLIS, V.: "Matrimonio canonico tra diritto naturale e culture umane", in AA.Vv., Matrimonio canonico e culture, LEV, Città del Vaticano, 2015, p. 38 ss.

¹⁰¹ SCICLUNA, C.J.: "La definizione essenziale del matrimonio: una questione sempre attuale", in AA.Vv., Veritas non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet (a cura di G. Della Torre, C. Gullo, G. Boni), LEV, Città del Vaticano, 2012, p. 463 ss., analizza l'influenza del diritto romano sulla definizione e rispettiva disciplina del matrimonio.

¹⁰² MIRALLES, A.: Il matrimonio, cit., p. 1 ss.

Seppur legata al "nucleo indefettibile della costituzione divina della Chiesa" l'evoluzione degli istituti della dispensa dall'impedimento di disparitas cultus e dei privilegi paolino e petrino evidenzia certamente la duttilità di tali strumenti dinanzi alle trasformazioni culturali e religiose che hanno caratterizzato le società di ogni tempo¹⁰⁴. Essi infatti da un lato possono assolvere ad una funzione promozionale della più ampia libertà religiosa dei fedeli, dall'altro possono offrire una tutela a quanti, anche se già sposati, intendano a seguito della conversione e della ricezione del battesimo nella Chiesa cattolica passare a nuove nozze con una parte che consenta di esercitare liberamente i dettami della propria fede.

La tutela offerta da tali strumenti può ampliarsi se si tiene conto della dimensione interculturale di cui l'odierna società è intrisa¹⁰⁵. La scelta di appartenere alla Chiesa cattolica a seguito di conversione permette infatti di accedere alle stesse modalità di tutela di cui gode chi vi è membro fin dalla nascita o, pur senza conversione, di beneficiarne in modo indiretto, sposando ad esempio una parte cattolica. Tale prospettiva trova una evidente conferma nella salus animarum, cardine dell'intero ordinamento canonico¹⁰⁶. Norma suprema proprio in relazione allo scioglimento del vincolo matrimoniale¹⁰⁷, essa reclama di essere affermata anche in situazioni in cui i protagonisti non sono (ancora) fedeli o, seppure non lo diventino, intendano contrarre un nuovo matrimonio con persone che appartengono al popolo di Dio, poiché battezzati, e la cui fede va tutelata¹⁰⁸. In tal senso il fine ultimo del diritto canonico deve essere da sostegno e non da ostacolo, "percepito come aiuto e non come gabbia"¹⁰⁹. Le dinamiche interculturali permettono dunque di contestualizzare ex novo istituti canonistici che affondano nei secoli le loro

¹⁰³ Ruscazio, M.C.: "Diritto canonico e culture", cit., p. 120.

¹⁰⁴ PREE, H.: "Le tecniche canoniche di flessibilizzazione del diritto", cit., p. 388 ss., ritiene che gli strumenti di flessibilizzazione esercitino una funzione evolutiva, poiché ogni atto suppletivo, correttivo, interpretativo e applicativo è anche più o meno nomopoietico, cioè contiene degli elementi creativi oltre a quelli riproduttivi.

¹⁰⁵ Berkmann, B.J.: "La codificazione del diritto compromette la sua flessibilità? Il diritto canonico comparato con altri diritti religiosi", Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese. it), 2017, num. 28°, p. 12 ss., rileva che gli strumenti di flessibilizzazione (come, nel caso di specie, la dispensa, il privilegio paolino e il privilegio petrino) possono assumere la funzione di adeguamento del diritto tradizionale alle nuove circostanze di vita.

¹⁰⁶ Francesco: "Udienza al Tribunale della Rota Romana in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario", Bollettino Sala Stampa della Santa Sede, 29 gennaio 2019, il cui testo integrale è consultabile sul sito www. press.vatican.va, afferma che il diritto matrimoniale si pone al servizio della salus animarum e della fede degli sposi; essa infatti è strumento infallibile per penetrare l'essenza di numerosi istituti e fenomeni tipicamente canonistici.

¹⁰⁷ Pio XII: "Discorso ai componenti del Tribunale della Rota Romana", AAS, 1941, num. 33°, p. 425 ss.; PREE, H.:
"Le tecniche canoniche di flessibilizzazione del diritto", cit., p. 380 ss., definisce la salus animarum «norma normans» dell'intero ordinamento giuridico della Chiesa cattolica.

¹⁰⁸ Sabbarese, L.: Tecniche di adattamento del diritto canonico alle culture, in AA.Vv., Le relazioni familiari nel diritto interculturale (a cura di I. Zuanazzi, M.C. Ruscazio), Libellula Edizioni, Tricase, 2018, p. 97 ss., sottolinea che la promozione dell'effettiva salvezza spirituale degli uomini non può spingersi sino ad una acritica accettazione di situazioni coniugali essenzialmente difformi dal modello delineato nei cann. 1055-1057 CIC e non rispondenti al progetto voluto da Dio all'atto della creazione dell'uomo.

¹⁰⁹ DALLA TORRE, G.: "Amore profano e amore sacro. Ovverossia: le vicende dell'istituto matrimoniale", Archivio giuridico, 2016, num. 2°, p. 377 ss.

radici ma che la mobilità odierna riporta alla luce con l'obiettivo di offrire possibili forme di tutela a quanti, per cause spesso loro non imputabili, sono costretti ad abbandonare la propria dimensione identitaria in cerca di una nuova dignità¹¹⁰.

Riemerge dunque l'esigenza conciliare dell'inculturazione. Il piano salvifico di Dio è universale, per questo chiamato a rispondere a tutti gli esseri umani in considerazione anche delle diversità socio-culturali che li contrassegnano¹¹¹. Si è tuttavia affermato che tale prospettiva potrebbe indurre in errore, se si ritenesse che il diritto canonico rappresenti un modello valido per ogni evenienza e capace di «colorarsi cangiantemente a seconda dei diversi input che volta a volta lo solleticano ... per adattarsi, ma solo fittiziamente, alle mutevoli circostanze»¹¹². La salus animarum, che è fine ultimo anche per l'attività di inculturazione della Chiesa cattolica, funge piuttosto da criterio osmotico¹¹³ affinché, da un lato, il Codex «si rinnovi con la linfa di altre culture e, dall'altro, le culture si lascino levigare dal respiro universale dell'ordinamento canonico»¹¹⁴. Paradigmi di tale dinamica sono certamente i principi che fondano l'ordinamento giuridico canonico: questi, tuttavia, pur senza essere privati della loro peculiarità, non possono non tener conto della specifica sensibilità culturale e giuridica che connota una determinata società¹¹⁵.

L'osmosi tra ordinamento canonico e culture è certamente realizzata anche dal diritto missionario¹¹⁶, considerato come laboratorio "in cui si esplorano soluzioni normative originali per fornire risposte calibrate alle esigenze delle comunità ecclesiali emergenti nei luoghi colonizzati"¹¹⁷. Esso mostra l'apertura dello spirito del diritto canonico sia verso gli uomini, affinché siano accolti tutti senza alcuna discriminazione, che verso gli altri ordinamenti, per la creazione di un dialogo

¹¹⁰ SCHEMBRI, K.: "The dignity and rights of migrants in Catholic Canon Law", Melita Theologica, 2017, num. 1°, p. 113 ss., indaga la tutela che il diritto canonico offre ai migranti, ponendo l'accento sulla missione della Chiesa cattolica nella promozione, protezione e garanzia rispetto ai rispettivi diritti e dignità.

III BONI, G.: "Il Codex Iuris Canonici e le culture", cit., p. 8 ss.

¹¹² ILUNGA MUYA, J.: "Inculturazione e missione nel contesto della mondializzazione", Euntes docete, 2003, num. 3°, p. 14.

¹¹³ FUCCILLO, A., SORVILLO, F., DECIMO, L.: "Law and religion as a strategy in favor of profitable cultural osmosis: a wide look to civil law systems", Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese. it), 2018, num. 36°, p. 1 ss.

II4 Boni, G.: "Il Codex Iuris Canonici e le culture", cit., p. II ss.

II5 ROTTLANDER, P.: "Un unico mondo. Possibilità o pericolo per la chiesa mondiale?", Concilium, 1989, num. 4°, p. 147 ss.

¹¹⁶ Attila, J.Y.: L'azione missionaria della Chiesa ieri e oggi, Marcianum Press, Venezia, 2015, p. 57.

¹¹⁷ Dalla Torre, G.: Lezioni di diritto canonico, Giappichelli, Torino, 2004², p. 47 ss., rileva che l'esperienza missionaria, che si sviluppa tra XVII e XVIII secolo a seguito delle scoperte geografiche e seguendo spesso gli itinerari della colonizzazione, costituisce la frontiera avanzata della sperimentazione di un diritto canonico di produzione pontificia. Per certi aspetti lo ius missionarium, che allora nasce e che di per sé si presenta come diritto speciale rispetto al diritto generale e comune, diviene paradigma di quest'ultimo. Le sue norme ed i suoi istituti sono destinati ad avere non pochi influssi sulla formazione dello stesso diritto canonico moderno. Per più aspetti, infatti, questo risulta essere la estensione alla generalità della comunità dei fedeli di norme ed istituti nati e sperimentati nello specifico ambito dello ius canonicum missionarium.

costruttivo con essi, al fine di realizzare la promozione dell'effettiva salvezza spirituale degli uomini¹¹⁸.

Il diritto matrimoniale canonico può dunque costituire uno strumento di interazione tra culture e religioni, volto a favorire la situazione privata del singolo fedele, perché viva la sua vocazione secondo una dimensione di giustizia e all'interno di un tempo e di un luogo voluti da Dio stesso¹¹⁹.

¹¹⁸ Ruscazio, M.C.: "Diritto canonico e culture", cit., p. 125 ss.

¹¹⁹ Bettetini, A.: "Matrimonio e processo canonico", cit., p. 75 ss.

BIBLIOGRAFIA

AGOSTINO, M.P.: "Matrimoni misti e problemi pastorali", in AA.Vv., *Diritto matrimoniale canonico* (a cura di P.A. BONNET, C. GULLO), vol. I, LEV, Città del Vaticano, 2002, pp. 292-313.

ATTILA, J.Y.: L'azione missionaria della Chiesa ieri e oggi, Marcianum Press, Venezia, 2015.

BAURA, E.: "Le esigenze giuridiche nel rilascio di dispense", *lus Canonicum.* Escritos en honor de Javier Hervada, 1999, Volumen Especial, pp. 379-394.

Baura, E.: La dispensa canonica dalla legge, Giuffrè, Milano, 1997.

BENEDETTO XVI, "Messaggio per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato (2013), Migrazioni: pellegrinaggio di fede e di speranza", 12 ottobre 2012, AAS, 2012, num. 104°, pp. 907-908.

Bentoglio, G.: "«Ero straniero e mi avete accolto ...»: il linguaggio del Magistero", *Studi Emigrazione*, 2015, num. 197°, pp. 61-73.

BERKMANN, B.J.: "La codificazione del diritto compromette la sua flessibilità? Il diritto canonico comparato con altri diritti religiosi", *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2017, num. 28°, pp. 1-15.

Berlingò, S.: La causa pastorale della dispensa, Giuffrè, Milano, 1978.

Bersini, F.: Il diritto canonico matrimoniale. Commento teologico-pastorale, Elle. Di.Ci., Torino, 1994.

BETTETINI, A.: "Matrimonio e processo canonico: proposte per un'innovazione nella tradizione", in Aa.Vv., *Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi* (a cura di O. Fumagalli Carulli, A. Sammassimo), Vita e Pensiero, Milano, 2015, pp. 73-89.

BONI, G.: "Il Codex Iuris Canonici e le culture", Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), settembre 2009, pp. 1-157.

BRYS, J.: De dispensatione in iure canonico praesertim apud decretistas usque ad medium speculum decimum quartum, Typografia Polyglotta, Brugis-Wetteren, 1925.

CAMPESE, G.: "Oltre l'inculturazione? Culture ed evangelizzazione nell'era delle migrazioni", in *Vangelo e culture. Per nuovi incontri* (a cura di S. MAZZOLINI), UUP, Città del Vaticano, 2017, pp. 219-236.

Cantarella, G.M.: "Sondaggio sulla 'dispensatio' (sec. XI-XII)», in Aa.Vv., Chiesa, diritto e ordinamento della "societas christiana" nei secoli XI e XII. Atti della nona Settimana internazionale di studio. Mendola 28 agosto-2 settembre 1983, Vita e Pensiero, Milano, 1986, pp. 460-485.

CARETTA, A.: I Missionari degli emigranti nella Costituzione Apostolica «Exsul familia», Giunta cattolica italiana per l'emigrazione, Roma, 1957.

PINTO, P.V.: "Sub can. 85", in AA.Vv., Commento al Codice di Diritto Canonico (a cura di P.V. PINTO), LEV, Città del Vaticano, 2001, pp. 55-58.

CHIAPPETTA, L.: *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. I, EDB, Bologna, 2011³.

CHIAPPETTA, L.: Il matrimonio nella nuova legislazione civile e concordataria, Dehoniane, Roma, 1990.

Concilio Vaticano II: "Decreto sull'ufficio pastorale dei Vescovi nella Chiesa Christus Dominus", 28 ottobre 1965, AAS, 1966, num. 58°, pp. 680-692 ss.

CONDORELLI, O.: II Decretum Gratiani e il suo uso (secc. XII-XV), in AA.Vv., Medieval Canon Law Collections and European lus Commune (a cura di S.A. Szuromi), Szent István Társulat, Budapest, 2006, pp. 170-206.

Congregazione per i Vescovi: "Istruzione Nemo est, la cura pastorale dei migranti", 22 agosto 1969, Enchiridion della Chiesa per le migrazioni. Documenti magisteriali ed ecumenici sulla pastorale della mobilità umana 1887-2000 (a cura di L.G. Tassello, L. Deponti, M. Guidotti), EDB, Bologna, 2001, pp. 450-555.

Dalla Torre, G.: "Amore profano e amore sacro. Ovverossia: le vicende dell'istituto matrimoniale", *Archivio giuridico*, 2016, num. 2°, pp. 377-392.

Dalla Torre, G.: Lezioni di diritto canonico, Giappichelli, Torino, 2004².

DE PAOLIS, V., D'AURIA, A.: Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto Canonico, UUP, Città del Vaticano, 2014².

DE PAOLIS, V.: "Aspetti canonici del magistero della S. Sede sulla mobilità umana", in La Chiesa e mobilità umana. Documenti della Santa Sede dal 1883 al 1993 (a cura di G. Tassello, L. Favero), Centro Studi Emigrazione, Roma, 1985, pp. XXXI-XLIX.

DE PAOLIS, V.: "La Chiesa e le migrazioni nei secoli XIX e XX", lus Canonicum, 2003, num. 1°, pp. 15-48.

DE PAOLIS, V.: "La cura pastorale dei migranti nella Chiesa. Una rassegna dei principali documenti", *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2008, num. 1°, pp. 29-59.

DE PAOLIS, V.: "Matrimonio canonico tra diritto naturale e culture umane", in AA.Vv., *Matrimonio canonico e culture*, LEV, Città del Vaticano, 2015, pp. 38-62.

Del Giudice, V.: Nozioni di diritto canonico, Giuffrè, Milano, 1970.

Del Giudice, V.: Privilegio, dispensa ed epicheia nel diritto canonico, G. Guerra editore, Perugia, 1932.

Díaz Moreno, J.M.: La regulación jurídica de la cura de almas en los canonistas hispánicos de los siglos XVI-XVII, Biblioteca Teológica Granadina, Granada, 1972.

Durán, J.: "La doctrina antecodicial sobre la dispensa y su influjo en el CIC de 1917", *Cuadernos doctorales*, 1991, num. 9°, pp. 13-64.

FELICIANI, G.: "Papa Francesco e le migrazioni nei primi cinque anni di pontificato", *Nuova Antologia*, 2018, num. 1°, pp. 47-68.

FERRETTO, G.: "Sua Santità Pio XII provvido padre degli esuli e sapiente ordinatore dell'assistenza spirituale agli emigranti", *Apollinaris*, 1954, num. 1°, pp. 323-355.

FORTI, O.: "Immigrazione e Chiesa", *Rivista di Scienze dell'Educazione*, 2017, num. 1°, pp. 85-99.

FRANCESCO: "Lettera Apostolica in forma di motu proprio Humanam progressionem, con la quale si istituisce il dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale", 17 agosto 2016, il cui testo integrale è consultabile sul sito www. vatican.va.

FRANCESCO: "Udienza al Tribunale della Rota Romana in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario", *Bollettino Sala Stampa della Santa Sede*, 29 gennaio 2019, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.press.vatican.va.

Francesco: Discorso ai pellegrini convenuti per la canonizzazione di San Giovanni Battista Scalabrini, 10 ottobre 2022, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.vatican.va.

Francesco: Esortazione apostolica post-sinodale Christus vivit, LEV, Città del Vaticano. 2019.

FRANCESCO: Messaggio ai partecipanti al Consiglio plenario della Commissione Internazionale Cattolica per le Migrazioni, 20 maggio 2022, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.vatican.va.

Francesco: Messaggio per la 108ª giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2022, 25 settembre 2022, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.vatican. va.

Fuccillo, A., Sorvillo, F., Decimo, L.: "Law and religion as a strategy in favor of profitable cultural osmosis: a wide look to civil law systems", *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2018, num. 36°, pp. 1-13.

Fuccillo, A.: Diritto, Religioni, Culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica, Giappichelli, Torino, 2022⁴.

FÜRNKRANZ, J: "Lo scioglimento del matrimonio in favorem fidei: questioni scelte a partire dalle *Norma*e del 2001", *Quaderni di Diritto Ecclesial*e, 2021, num. 1°, pp. 59-81.

GARCÍA BARBERENA, T.: "Motu Proprio 'Pastorale munus'. Comentario breve", Revista Española de Derecho Canónico, 1964, num. 1°, pp. 117-118.

GARCÍA MARTÍN, J.: Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Marcianum Press, Venezia, 2015.

GARCÍA Y GARCÍA, A.: Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum commentariis glossatorum, LEV, Città del Vaticano, 1981.

GHIRLANDA, G.: "Inculturazione del Vangelo e inculturazione del diritto ecclesiale", *Periodica de re canonica*, 2016, num. 1-2°, pp. 3-70.

GIACCHI, O.: "Dispensa. Diritto canonico", Novissimo Digesto Italiano, vol. V, Utet, Torino, 1960, p. 1129.

GIOVANNI PAOLO II: "Costituzione apostolica Pastor bonus sulla Curia romana", 28 giugno 1988, AAS, 1988, num. 80°, pp. 841-930.

GIOVANNI PAOLO II: "Messaggio per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato La pastorale per i migranti, via per l'adempimento della missione della Chiesa oggi", 02 febbraio 2001, AAS, 2001, num. 93°, pp. 377-340.

GORDON, I.: "De processu ad obtinendam dissolutionem matrimonii in favorem fidei", *Periodica de re canonica*, 1990, num. 4°, pp. 511-576.

GOVERNATORI, L.: "Commentarium in Const. Apost. 'Exsul Familia", Apollinaris, 1953, num. 1°, pp. 155-174.

Gravino, F.: "Il favor fidei tra disciplina canonica e tutela dei migranti", Vergentis. Revista de Investigación de la Cátedra Internacional Conjunta Inocencio III, julio-diciembre 2019, num. 9°, pp. 29-37.

ILUNGA MUYA, J.: "Inculturazione e missione nel contesto della mondializzazione", *Euntes docete*, 2003, num. 3°, pp. 14-28.

INCITTI, G.: Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità, UUP, Città del Vaticano, 2007.

INNOCENZO X: "Breve Cum sicut maiestatis tuae", 26 settembre 1645, in Colección de breves y rescriptos pontificios de la jurisdicción castrense de Espana, Calpe, Madrid, 1925.

JEDIN, H.: Storia del Concilio di Trento, Morcelliana, Brescia, 19814.

JEMOLO, A.C.: "Il privilegio paolino dal principio del secolo XI agli albori del XV. Quattro secoli di storia di un istituto canonistico", *Studi sassaresi*, 1993, num. 2°, pp. 243-278.

LA CAMERA, F.: "Ossimori impliciti e tautologie esplicite nella disciplina della dispensa da disparitas cultus tra cattolici e islamici", *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), novembre 2008, pp. 1-37.

LABANDEIRA, E.: Trattato di diritto amministrativo canonico, Giuffrè, Milano, 1988.

LEONE XIII: "Lettera enciclica Quam aerumnosa", 10 dicembre 1888, ASS, 1888, num. 21°, pp. 258-262.

Martin De Agar, J.T.: "Le competenze della Conferenza Episcopale: cc. 1126 e 1127 § 2", in Aa.Vv., I matrimoni misti, LEV, Città del Vaticano, 1998, pp. 142-168.

MAZZACANE, E.: La causa dispensationis nello scioglimento del matrimonio per inconsumazione. Contributo alla teoria degli atti amministrativi canonici, Giuffrè, Milano, 1963.

MIRALLES, A.: *Il matrimonio. Teologia e vita*, San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo, 1996.

Moneta, P.: "Lo scioglimento del matrimonio in favore della fede in una recente istruzione della S. Sede", *Il Diritto Ecclesiastico*, 1976, num. 1°, pp. 228-253.

MONETA, P.: Il matrimonio nel nuovo diritto canonico, ECIG, Genova, 1994.

Napolitano, E.: "Lo scioglimento del matrimonio in favorem fidei. Aspetti storico-dottrinali e giuridici", *lus Missionale*, 2007, num. 1°, pp. 187-207.

PAOLO VI: "Discorso ai partecipanti al convegno europeo sulla Pastorale per i migranti", 17 ottobre 1973, il cui testo integrale è consultabile sul sito www.vatican.

PAOLO VI: "Lettera apostolica motu proprio Pastorale munus. Facoltà e privilegi concessi ai Vescovi", 30 novembre 1963, AAS, 1964, num. 56°, pp. 5-13.

PAOLO VI: "Lettera apostolica Pastoralis migratorum cura", 15 agosto 1969, AAS 1969, num. 61°, pp. 601-603.

PAOLO VI: "Motu proprio Apostolicae caritatis", 19 marzo 1970, Enchiridion della Chiesa per le migrazioni. Documenti magisteriali ed ecumenici sulla pastorale della mobilità umana 1887-2000 (a cura di L.G. Tassello, L. Deponti, M. Guidotti), EDB, Bologna, 2001, pp. 556-564.

PAVANELLO, P.: "La concessione di grazie: aspettative ed attese", in AA.Vv., Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa (a cura di J.I. ARRIETA), Marcianum Press, Venezia, 2008, pp. 179-186.

PAVANELLO, P.: "Licenze e dispense matrimoniali", Quaderni di diritto ecclesiale, 2011, num. 4°, pp. 500-505.

PILAT, Z.: Rilevanza giuridica delle interpellazioni e delle cauzioni nello scioglimento del matrimonio, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2007.

Pio XII: "Costituzione apostolica Exsul Familia", 01 agosto 1952, AAS, 1952, num. 44°, pp. 649-710.

Pio XII: "Discorso ai componenti del Tribunale della Rota Romana", AAS, 1941, num. 33°, pp. 425-426.

PIOMELLI, G.: "Il matrimonio tra cattolici e musulmani: fra multiculturalismo, ecumenismo e normativa canonica", *Il diritto ecclesiastico*, 2002, num. 2°, pp. 731-781.

Pontificia Commissione per la Pastorale delle Migrazioni e del Turismo: "Lettera Chiesa e mobilità umana", 26 maggio 1978, AAS, 1978, num. 70°, pp. 357-358.

Pontificio Consiglio della pastorale per i Migranti e gli Itineranti, "Istruzione Erga migrantes caritas Christi", 03 maggio 2004, AAS, 2004, num. 96°, pp. 762-822.

PREE, H.: "Le tecniche canoniche di flessibilizzazione del diritto: possibilità e limiti ecclesiali di impiego", *lus Ecclesiae*, 2000, num. 2°, pp. 375-418.

RECCHI, S.: "Il Codice e l'inculturazione", in Aa.Vv. Fondazione del diritto. Tipologia e interpretazione della norma canonica (a cura del Gruppo Docenti Italiani di Diritto Canonico), Glossa, Milano, 2001, pp. 235-256.

ROMITA, F.: "Adnotationes ad litteras apostolicas 'Pastorale munus", *Monitor Ecclesiasticus*, 1963, num. 3°, pp. 547-540.

ROTTLANDER, P.: "Un unico mondo. Possibilità o pericolo per la chiesa mondiale?", *Concilium*, 1989, num. 4°, pp. 147-161.

Rubiyatmoko, R.: Competenza della Chiesa nello scioglimento del vincolo del matrimonio non sacramentale. Una ricerca sostanziale sullo scioglimento del vincolo matrimoniale, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1998.

Ruscazio, M.C.: "Diritto canonico e culture", Diritto e Religioni, 2018, num. 1°, pp. 118-134.

SABBARESE, L., "Migrazioni e diritto ecclesiale. Aspetti strutturali e risvolti pastorali", *lus Missionale*, 2011, num. V, pp. 221-256.

SABBARESE, L., FRANK, E.: Lo scioglimento del matrimonio non sacramentale in favorem fidei, UUP, Città del Vaticano, 2016. NAVARRETE, U.: "De termino 'privilegium petrinum' non adhibendo", *Periodica de re canonica*, 1964, num. 1°, pp. 323-373. UGGÈ, B.: "Scioglimento del matrimonio non sacramentale: questione terminologica", *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2009, num. 1°, pp. 38-54.

Sabbarese, L.: Girovaghi, migranti, forestieri e naviganti nella legislazione ecclesiastica, UUP, Città del Vaticano, 2020.

SABBARESE, L.: Il matrimonio canonico nell'ordine della natura e della grazia. Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro IV, Parte I, Titolo VII, UUP, Città del Vaticano, 2019.

SABBARESE, L.: Tecniche di adattamento del diritto canonico alle culture, in AA.Vv., Le relazioni familiari nel diritto interculturale (a cura di I. ZUANAZZI, M.C. RUSCAZIO), Libellula Edizioni, Tricase, 2018, pp. 83-100.

SACRA CONGREGAZIONE DEL CONCISTORO: "Decreto Magni semper. De sacerdotibus in certas quasdam regiones demigrantibus", 30 dicembre 1918, AAS, 1919, num. 11°, pp. 39-40.

SACRA CONGREGAZIONE PER I VESCOVI: "Istruzione De pastoralis migratorum cura (Nemo est)", 15 agosto 1969, AAS, 1969, num. 61°, pp. 614-643.

Sanfilippo, M.: L'emigrazione nei documenti pontifici, Tau Editrice, Todi, 2018.

Santoro, R.: Matrimonio canonico e disparitas cultus, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018.

SCHEMBRI, K.: "The dignity and rights of migrants in Catholic Canon Law", *Melita Theologica*, 2017, num. 1°, pp. 113-125.

Schillebeeckx, E.: Il matrimonio. Realtà terrena e mistero di salvezza, Edizioni Paoline, Roma, 1968.

SCICLUNA, C.J.: "La definizione essenziale del matrimonio: una questione sempre attuale", in AA.Vv., Veritas non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet (a cura di G. Della Torre, C. Gullo, G. Boni), LEV, Città del Vaticano, 2012, pp. 463-481.

SINODO DEI VESCOVI – III ASSEMBLEA STRAORDINARIA, *Documento preparatorio*, 30 settembre 2014, paragrafo I, il cui testo integrale è consultabile sul sito www. vatican.va.

TELLECHEA, J.I.: "La cura pastoral de los emigrantes. Comentario a la Constitución Apostólica 'Exsul Familia' de 1 de agosto de 1952", Revista Española de Derecho Canónico, 1953, num. 8°, pp. 539-578.

Tessarolo, G., Swanstrom, E.E.: The Church's Magna Charta for Migrants: Exsul Familia, LLC, Staten Island, 1962.

TIGANO, M.: "Brevi riflessioni sul principio di legalità in un ordinamento 'a misura d'uomo'', *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www. statoechiese.it), 2016, num. 19°, pp. 1-28.

Tomasi, S.M.: Migration in the Light of Vatican II, Center for Migration Studies, Staten Island, 1967.

VISIOLI, M.: "Il privilegio paolino: una deroga al principio di indissolubilità?", Quaderni di diritto ecclesiale, 2007, num. 4°, pp. 378-394.

VISIOLI, M.: "Lo scioglimento del matrimonio in favore della fede: numeri e statistiche", Quaderni di Diritto Ecclesiale, 2021, num. 1°, pp. 82-93.

VISIOLI, M: "La dimensione naturale del matrimonio", *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2021, num. 1°, pp. 9-27.

VITALI, E., BERLINGÒ, S.: Il matrimonio canonico, Giuffrè, Milano, 2003.

Zalba, M.: "Favor fidei e salus animarum", *Periodica de re canonica*, 1969, num. 58°, pp. 739-754.

ZUANAZZI, I.: "Il principio di legalità nella funzione amministrativa canonica", lus Ecclesiae, 1996, num. 1°, pp. 37-69.

